

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) 2025 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ARS (parte economica)

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce al contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente sottoscritto definitivamente in data 25/11/2025, finalizzato alla ripartizione ed alla destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 tra i vari istituti, nel rispetto dei vincoli contrattuali.

Essa è redatta in conformità con quanto disposto dalla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Parte III.

La relazione è composta da quattro moduli:

1. costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

La relazione tecnico-finanziaria è presentata al Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo interno) al fine dell'esercizio da parte di questo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, delle disposizioni di cui all'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia unitamente al contratto decentrato cui la stessa si riferisce, sottoscritto definitivamente.

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse del fondo di contrattazione decentrata integrativa relative al personale non dirigente dell'ARS sono calcolate secondo la normativa contrattuale di livello nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

A livello di contrattazione collettiva, si fa presente che è stato sottoscritto in data 16.11.2022 il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che all'art. 79 ha dettato le nuove modalità di determinazione delle risorse del fondo di salario accessorio, richiamando espressamente alcune previsioni del previgente CCNL 21.05.2018. Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di legge in materia è lo stesso art. 79 del citato CCNL 2019-2021 che, al comma 6, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nel rispetto di tali disposizioni, il fondo risorse decentrate è costituito ai sensi del citato art. 79 CCNL per la parte stabile, dalle risorse di carattere certo individuate al comma 1 e comma 1 bis e, per la parte variabile, dalle risorse individuate ai commi 2 e 3 che, di anno in anno, possono alimentare il fondo.

Nel rispetto di tali disposizioni, il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2025, costituito con decreto del Commissario-Direttore n. 32 del 29/10/2025, per un ammontare di € 336.089,23, al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata professionalità, quantificate in € 143.650,00 cui si aggiunge anche per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, l'incremento di € 787,00, per complessivi € 144.437,00 che restano finanziate a carico del bilancio dell'ARS ai sensi dell'art.17 comma 6 del CCNL 2019-2021.

Si ricorda che gli importi esposti nelle tabelle che seguono, così come nel contratto decentrato in oggetto, sono esposti al netto di tutti gli oneri riflessi, sia fiscali che previdenziali.

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti nel Comparto Regioni-Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione come di seguito indicato:

Sezione I

1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

A decorrere dall'anno 2023, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. a), dalle *“risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018”* ovvero dall'importo unico consolidato con i relativi incrementi previsti dal previgente CCNL.

Per quanto attiene all'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate ex art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 2016-2018 si richiama quanto già definito nella costituzione dei fondi anni 2018-2022 e certificato da parte dell'organo di revisione. L'importo unico è ottenuto dalla sommatoria delle risorse previste dalle disposizioni contrattuali fino ad oggi vigenti al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.

Dall'insieme delle risorse stabili e storicizzate è stato quindi:

- sottratto l'ammontare delle risorse destinate alle posizioni organizzative (come stabilite nel 2017 e poi confermate per gli anni successivi), pari a complessivi € 143.650,00 finanziate a carico del bilancio dell'Ente.
- applicata la decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, pari alle riduzioni operate sul fondo di contrattazione decentrata integrativa nel periodo 2011-2014 per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, che ammonta complessivamente ad € 4.571,50, come individuato nell'ambito della costituzione del fondo 2015;

La seguente tabella riporta l'ammontare dell'importo unico consolidato calcolato nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 67, comma 1, e confermato per gli anni successivi.

Importo unico consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018

Risorse storiche	Unico importo consolidato (art. 31, c. 2, ccnl 02-05)	€ 216.395,42
	Incrementi CCNL 2002-2005 (art. 32 cc. 1,2,7)	€ 1.673,99
	Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)	€ 3.658,19
	Rideterminazione per incremento stipendio (Dich. Cong. N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	€ 5.612,30
	Incremento dotazione organica e relativa copertura (art.15 c.5 parte fissa CCNL 1998-2001)	€ 216.494,92
	Totale	€ 443.834,82
Decurtazione permanente	Decurtazione ex art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/10 poi L. 122/2010) anni 2011-2014	- € 4.571,50
	Totale	€ 439.263,32
Al netto P.O.	Risorse destinate alle posizioni organizzative	- € 143.650,00
	TOTALE RISORSE	€ 295.613,32

A tale importo sono aggiunte le risorse che, ai sensi dell'**art. 67, comma 2, lett. a) b) c) d) e) f) g) del CCNL 2016-2018**, incrementano in via stabile le risorse del fondo decentrato.

Tali incrementi riguardano:

- l'importo ex art. 67, comma 2 lett. a), su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale del comparto in servizio alla data del 31.12.2015, nel numero di 48 unità: importo pari a **€ 3.993,60**;
- il differenziale ex art. 67, comma 2 lett. b) delle posizioni economiche di ciascuna categoria in relazione agli incrementi contrattuali, invariato rispetto a quello stanziato negli anni 2018-2021: importo complessivo pari a **€ 4.100,98**;
- l'importo ex art. 67, comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno: **non trova applicazione per ARS**;
- gli importi ex art. 67 lett. d), e), f) **non trovano applicazione per ARS**;
- l'importo ex art. 67 comma 2 lett. g) relativo a stabili riduzioni di risorse destinate alla corresponsione dei compensi da lavoro straordinario: **non trova applicazione per ARS**

Tabella risorse stabili ex art. 79 comma 1 CCNL 16.11.2022

Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 2019-2021	art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018	Importo unico consolidato all'anno 2017 al netto P.O. (e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013)	€ 295.613,32
	art. 67 c. 2 lett.a) CCNL 2016-2018	Incremento 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	€ 3.993,60
	art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018	Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali (ex art. 64) (risorse non soggette a limite)	€ 4.100,98
	art. 67 c.2. lett. c) CCNL 2016-2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	-€
	art. 67 c. 2 lett. d) CCNL 2016-2018	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	-€
	art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2016-2018	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito a seguito di processi di decentramento e di delega di funzioni	-€

	art. 67 c. 2 lett. f) CCNL 2016-2018	Per le regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari dirigenza	-€
	art. 67 c. 2 lett.g) CCNL 2016-2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario	-€
	totale		€ 303.707,90

2. Incrementi specificamente quantificati in sede di CCNL 2019-2021 con carattere di certezza e stabilità ex art. 79 comma 1 – parte stabile

Ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b), c), d), a partire dall'anno 2023 la parte stabile del fondo risorse decentrate è incrementata dei seguenti importi:

- **lett. b):** Importo su base annua pari a 84,50 € per le unità di personale destinatarie del CCNL del comparto Funzioni Locali in servizio alla data del 31.12.2018. Stante il numero di personale per ARS a tale data, pari a n. 52 unità in servizio, l'importo è pari a **€ 4.394,00**;
- **lett. c):** Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale: (cfr. previgente contratto collettivo 2016-2018 all'art. 67 - comma 2 - lett. h) e comma 5 lett. a). Per ARS tale importo pari a **€ 1.060,92**, invariato rispetto all'ultimo triennio, è strettamente connesso alle stabilizzazioni effettuate dall'ARS ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 nel corso del 2019 ed è destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto per n. 2 unità di personale stabilizzato, con specifico riferimento alle quote di indennità di comparto incluse nel fondo di contrattazione decentrata;
- **lett. d):** Importo relativo agli incrementi stipendiali dei differenziali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto alla posizione iniziale: le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Per ARS, a fronte di un numero di 42 unità di personale in servizio con relativa posizione economica al 01.01.2021, l'importo è pari a **€ 4.287,40**;

L'art. 79 comma 1 bis: Tale importo si riferisce ai differenziali stipendiali del personale inquadrato in B3 ed in D3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo CCNL (decorrenza 1/4/2023). **Per ARS non sussistono situazioni riconducibili a tale istituto.**

Tabella incrementi parte stabile previsti dal nuovo, art. 79, comma 1 e 1bis CCNL 16.11.2022

Art. 79, comma 1, lett. b)	Incremento 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	€ 4.394,00
Art. 79, comma 1, lett. c)	Risorse stanziare per incremento stabile della dotazione organica (cfr. Art. 67 - comma 2 - lett. h) e comma 5)	€ 1.060,92
Art. 79, comma 1, lett. d)	Differenziali stipendiali posizioni economiche	€ 4.287,40
Art. 79, comma 1 bis	Differenziali stipendiali personale inquadrato in B3 ed in D3 (decorrenza 1/4/2023)	-

Il totale delle risorse di parte stabile per l'anno 2025, invariato rispetto al 2024, è dunque pari a **€ 313.450,22** come di seguito riassunto in tabella:

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2025 - RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione		importo
art. 79 comma 1 CCNL 2019-2021	la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:		
Art. 79, comma 1, lett. a)	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma	art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato all'anno 2017 al netto P.O. (e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013)	€ 295.613,32

	2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	art. 67 c. 2 lett.a) CCNL 2016-2018	Incremento 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018)	€ 3.993,60
		art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018	Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali (ex art. 64)	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018)	€ 4.100,98
		art. 67 c.2. lett. c) CCNL 2016-2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno		-
		art. 67 c. 2 lett.g) CCNL 2016-2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario		-
		totale importo ex art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21.05.2018			€ 303.707,90

incrementi previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022

Art. 79, comma 1, lett. b)	Incremento 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	€ 4.394,00
Art. 79, comma 1, lett. c)	Risorse stanziare per incremento stabile della dotazione organica	per espressa disposizione di legge (art. 11 d.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019)	€ 1.060,92
Art. 79, comma 1, lett. d)	Differenziali stipendiali personale in servizio al 01/01/2021	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	€ 4.287,40
Art. 79, comma 1 bis	Differenziali stipendiali personale inquadrato in B3 ed in D3 (decorrenza 1/4/2023)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	-
TOTALE RISORSE STABILI			€ 313.450,22
Totale risorse stabili SOGGETTE al limite del fondo 2016			€ 295.613,32
Totale risorse stabili ESCLUSE dal limite del fondo 2016			€ 17.836,90

Sezione II – Risorse variabili

Il fondo delle risorse decentrate stabili aventi carattere di certezza e continuità, come sopra determinate, è incrementato delle risorse eventuali e variabili previste ai sensi dell'art. 79 commi 2 e 3.

Nella sezione delle risorse variabili sono elencate, tra le altre, anche le seguenti componenti di interesse per ARS che per l'anno 2025 riguardano:

- Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019-2021 richiama espressamente l'art. 67 comma 3 lett. a),b),c),d),f),g),j),k)-** le risorse rilevanti per ARS riguardano:
 - le risorse ex art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 2016-2018: risorse da "conto terzi", che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali") e dai contributi correlati a contratti, accordi di collaborazione, sponsorizzazioni, etc. e per specifica attività progettuale (art. 43 L. 449/97) finanziate con fondi esterni (UE, privati, etc.). Le risorse conto terzi, così individuate, per l'anno 2025, ammontano ad **€ 8.000,00**.
 - le risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018**, relative alle "Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi. - **non trova applicazione per ARS per l'anno 2025.**
- Art. 79 comma 2 lett. b):** importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti in sede di contrattazione integrativa, corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (cd. Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, CCNL 98-01)): **non trova applicazione per ARS.**
- Art. 79 comma 3:** In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo

3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, **non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.**

Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (cioè fondo posizioni di elevata qualificazione).

Vista la disponibilità di bilancio per l'anno 2025, le risorse sono così individuate:

MONTE SALARI 2018 PERSONALE DEL COMPARTO (DA CONTO ANNUALE 2019, RIFERITO A 2018)	€ 1.621.502,00
0,22% (al netto di CPDEL e IRAP per 32,30%)	€ 2.696,37

Risorse PO (EQ) 2021:	€ 143.650,00
Fondo comparto 2021:	€ 348.513,13

Quota incremento 0,22% monte salari 2018 relativa a fondo EQ	€ 787,00
Quota incremento 0,22% monte salari 2018 relativa a fondo comparto	€ 1.909,37

Pertanto la quota ad incremento del fondo del comparto per l'anno 2025 è pari a € 1.909,37.

- d) **Art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021:** le eventuali risorse residue di cui all'art. 79 comma 1, non integralmente utilizzate nell'anno precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Tali risorse, con riferimento all'anno 2024, ammontano ad € **12.729,69** e sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2024 compresi i relativi oneri riflessi.

L'ammontare complessivo delle risorse variabili per l'anno 2025 è dunque pari a € **22.639,01** come da seguente tabella.

Tabella B- Fondo risorse decentrate - parte variabile anno 2025

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2025 - RISORSE VARIABILI			
disposizioni	descrizione	Indicazione risorse non soggette a limite 2016	risorse
Art. 79, comma 2, lett. a)	a.1) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a): risorse conto terzi	orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	€ 8.000,00
	a.2) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c): incentivi per funzioni tecniche	Corte dei conti sezioni Autonomie locali n.6/2018	-
Art. 79, comma 2, lett. b)	Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 (ex art. 67 comma 4 ccnl 2016-2018)		-
Art. 79, comma 2, lett. c)	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato		-
Art. 79, comma 2, lett.d)	Economie straordinario		-
Art. 79, comma 3	0,22% monte salari anno 2018 quota d'incremento del fondo proporzionale	ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021	€ 1.909,37
Art. 80 comma 1	Somme non utilizzate negli anni precedenti (economie parte stabile)	cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16	€ 12.729,69
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 22.639,01
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016			€ 22.639,01
Totale risorse VARIABILI soggette al limite del fondo 2016			0,00

Sezione III – Decurtazioni del Fondo.

L'art. 79 del citato CCNL 2019-2021, al comma 6, prevede che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione), deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 deve considerare il limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, come stabilito con decreto del Direttore n. 100 del 06/12/2018, pari a € 295.613,32 ¹ oltre alle risorse per **€ 143.650,00** destinate nello stesso anno alle posizioni organizzative (e ricomprese nel fondo di contrattazione) per un complessivo importo di **€ 439.263,32**.

Si precisa che dalle risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 sono state scorporate:

- dalla parte stabile:

1. gli importi di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) previsti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b) per espressa previsione contrattuale riferita al CCNL 2016-2018 (cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018).
2. gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1 lett. b) per espressa previsione dell'art. 79 comma 6, sopra citato.
3. gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. c) per previsione dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018 convertito in L. 12/2019. Ai sensi di tale disposizione infatti: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”
4. gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1 lett. d) per espressa previsione dell'art. 79 comma 6 sopra citato
5. gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1bis per espressa previsione dell'art. 79 comma 6 sopra citato.

- dalla parte variabile:

- a) le “risorse cd. conto terzi” e le “economie anno precedente” per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili.
- b) le risorse di cui all'art. 79 comma 3 per espressa esclusione dell'art. 79 comma 6;

Tabella- Totale risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017

Risorse stabili soggette al limite	
Unico importo consolidato	€ 295.613,32
Risorse variabili soggette al limite	
	€ 0,00
TOTALE risorse decentrate soggette al limite	€ 295.613,32
Risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione rientranti nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (al netto dell'incremento ex art. 79 comma 3)	€ 143.650,00
TOTALE risorse incluse nel calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	€ 439.263,32

Si evidenzia che l'ammontare del fondo base 2025 è pari a **€ 439.263,32** e invariato rispetto al valore del fondo base di contrattazione decentrata per il 2016 del personale delle categorie rilevante ai fini della verifica del limite in esame.

Alla luce di quanto evidenziato, **non risultano decurtazioni da applicare al fondo 2025, ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.**

Tabella verifica limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017

¹ Il tetto di riferimento è il fondo base costituito per l'anno 2016 nelle parti stabili e variabili non soggette a limitazione, al netto delle risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno e delle risorse c.d. “conto terzi.”

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2025 - VERIFICA LIMITE E TOTALE RISORSE	
FONDO BASE 2016	€ 439.263,32
Totale risorse STABILI soggette al limite del fondo 2016	€ 295.613,32
Totale risorse VARIABILI soggette al limite del fondo 2016	€ 0,00
Risorse a carico del bilancio relative agli INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex PO) (escluso l'incremento ex art.79 comma 3)	€ 143.650,00
TOTALE PROVVISORIO	€ 439.263,32
DECURTAZIONE DA OPERARE PER RISPETTO DEL LIMITE 2016	€ 0,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto dell'ARS per l'anno 2025, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad € 336.089,23.

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2025			
RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione	risorse non soggette a limite anno 2016	importo
Art. 79, comma 1, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato all'anno 2017 al netto P.O. (e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013)		€ 295.613,32
	art. 67 c. 2 lett.a) CCNL 2016-2018 Incremento 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	€ 3.993,60
	art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018 Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali (ex art. 64)	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	€ 4.100,98
	art. 67 c.2. lett. c) CCNL 2016-2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato		- €
	art. 67 c. 2 lett.g) CCNL 2016-2018 Importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario		- €
	totale		€ 303.707,90

incrementi previsti dal CCNL 16.11.2022

Art. 79, comma 1, lett. b)	Incremento 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	€ 4.394,00
Art. 79, comma 1, lett. c)	Risorse stanziare per incremento stabile della dotazione organica	art. 11 d.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019	€ 1.060,92
Art. 79, comma 1, lett. d)	Differenziali stipendiali posizioni economiche	art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	€ 4.287,40
Art. 79, comma 1 bis	Differenziali stipendiali personale inquadrato in B3 ed in D3 (decorrenza 1/4/2023)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	- €
TOTALE RISORSE STABILI			€ 313.450,22
Totale risorse stabili soggette al limite del fondo 2016			€ 295.613,32
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016			€ 17.836,90

RISORSE VARIABILI			
Art. 79, comma 2, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018	Art. 67, comma 3, lett. a): risorse conto terzi	Orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	€ 8.000,00
	Art. 67, comma 3, lett. c) per incentivi funzioni tecniche RT	Corte dei Conti sezione Autonomie Locali n. 6/2018	- €

Art. 79, comma 2, lett. b)	Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 (ex art. 67 comma 4 CCNL 2016-2018)		- €
Art. 79, comma 2, lett. c)	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato		- €
Art. 79, comma 2, lett. d)	Economie straordinario		- €
Art. 79, comma 3	0,22% monte salari anno 2018, quota d'incremento del fondo proporzionale	ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021	€ 1.909,37
Art. 80 comma 1	Somme non utilizzate negli anni precedenti (economie parte stabile)	orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	€ 12.729,69
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 22.639,01
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016			€ 22.639,01
Totale risorse VARIABILI soggette al limite del fondo 2016			€ 0,00

VERIFICA RISPETTO LIMITE FONDO BASE 2016 EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	FONDO BASE 2016	€ 439.263,32
Totale risorse stabili soggette al limite del fondo 2016		€ 295.613,32
Totale risorse VARIABILI soggette al limite del fondo 2016		€ 0,00
Risorse a carico del bilancio relative agli INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		€ 144.437,00
Risorse EQ escluse dal limite (quota parte 0,22% monte salari anno 2018 ex art. 79 comma 3)		€ -787,00
TOTALE PROVVISORIO		€ 439.263,32
DECURTAZIONE DA OPERARE PER RISPETTO DEL LIMITE		€ 0,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Il Fondo è stato espresso al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso. La presente Sezione è pertanto non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Alcune poste del Fondo non sono state oggetto di negoziazione in quanto relative a costi già perfezionati all'aprirsi della sessione negoziale.

Tali poste sono di seguito espresse:

- risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) pari a **€ 96.067,92**
- le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004, pari a **€ 22.731,12**

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare tali istituti per ARS è pari a **€ 118.799,04**, come di seguito descritto:

Art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021	
Differenziale progressioni economiche	96.067,92
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	22.731,12
totale RISORSE	118.799,04

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Le poste relative all'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo in esame sono le seguenti:

- **€ 13.350,00**, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. j) CCNL 2019-2021 quali risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2019-2021;
- **€ 28.330,00**, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. e), quale ammontare dei compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 CCNL 2019-2021;
- **€ 175.210,19** ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. a e b, secondo i criteri fissati nel Contratto – parte normativa all'art. 7, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2025, comprensivo della maggiorazione del premio;
- un importo massimo di **€ 400,00** da corrispondere, ai sensi dell'art. 84-bis del CCNL 2019-2021, per l'indennità condizioni di lavoro per maneggio valori di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018.

Il totale delle risorse è pari a

Nuove progressioni economiche (differenziali stipendiali)	€ 13.350,00
Compensi per esercizio di specifiche responsabilità	€ 28.330,00
Premialità performance (comprensiva di maggiorazione del premio individuale)	€ 175.210,19
Maneggio valori	€ 400,00
totale	€ 217.290,19

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare.

Nessuna previsione in merito.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (totale Sezione I): **€ 118.799,04**

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo (totale Sezione II): **€ 217.290,19**

Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (totale Sezione III): **€ 0**

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: € 336.089,23

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente

Sezione VI – Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale

Si dà evidenza del rispetto dei sotto elencati vincoli di carattere generale.

A. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (totale della Sezione I del Modulo I) € 132.049,04

Dall'ammontare complessivo delle risorse stabili anno 2025, pari a € 313.450,22, le risorse destinate per l'anno 2025 al finanziamento degli impieghi di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 lett.j) con carattere di certezza e continuità ammontano a complessivi **€ 132.049,04**

Totale destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa

Art. 80 comma 1	Risorse necessarie per impieghi stabili già effettuati	118.799,04
Art. 80 comma 2 lett. j)	Nuovi differenziali stipendiali per progressioni all'interno delle aree	13.350,00
totale risorse		132.049,04

B. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

La corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa è subordinata alla valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, nei contenuti e con le modalità previste dal vigente sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'ARS con decreto n. 20 del 29/07/2016 (pubblicato sul sito istituzionale, sezione 'Amministrazione trasparente', rubrica 'Performance', voce 'Piano della performance').

Il sistema è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, come da ultimo modificato dal D.lgs. 74/2017, tenendo conto delle novità emerse, e in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della L.R. Toscana 8.1.2009, n. 1 e s.m.i. ed al Capo III-bis del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione Toscana 24.3.2010, n. 33/r e s.m.i..

Il contratto decentrato annuale conferma il meccanismo di quantificazione dei compensi a partire dagli esiti della valutazione delle prestazioni organizzativa ed individuale, con la definizione di fasce di merito.

Il contratto dispone dunque la percentuale della quota di premialità, secondo i seguenti criteri: la quota correlata alla performance organizzativa aumenta sulla base del livello più elevato di raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente; mentre la quota di premialità individuale deriva dalla sintesi valutativa dei punteggi ottenuti dal dipendente per ciascun fattore di valutazione, secondo un'articolazione su cinque fasce di merito.

C. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il contratto decentrato prevede per l'anno 2025 l'attribuzione di nuove progressioni economiche (differenziali stipendiali, di seguito anche PEO) ai sensi dell'art. 14 del CCNL.

L'ammontare delle risorse di parte stabile destinato a nuove progressioni è pari, per l'anno 2025, a euro 13.350,00, come stabilito nel presente contratto. L'attribuzione della progressione avviene a seguito di procedura selettiva secondo le modalità, i requisiti e i criteri di selezione disposti nell'apposito Disciplinare, allegato A al CCDI parte normativa 2023-2025 e sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dell'art. 14 del CCNL 2019-2021 e come integrato dal presente contratto.

Il conferimento delle progressioni economiche orizzontali è riconosciuto in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti: a tal fine il contratto prevede progressioni economiche in misura non superiore al 50% delle/dei potenziali aventi titolo per ciascuna area e in ciascun anno di attribuzione.

I criteri di selezione tengono conto delle risultanze della valutazione della performance individuale e dell'esperienza professionale maturata a far data dalla acquisizione dell'ultima posizione economica in godimento.

Una quota maggiorata del 3% è prevista, in conformità all'art. 14, per i dipendenti che non hanno conseguito alcuna progressione da più di 6 anni.

Infine, in caso di parità di punteggio, criterio di precedenza prevalente è dato dalla maggiore anzianità di servizio nell'area contrattuale di appartenenza e dal minor numero di progressioni economiche nell'area conseguite nell'area contrattuale di appartenenza.

Il contratto integrativo stabilisce che l'esito della procedura selettiva ha vigenza limitata al solo anno 2025. L'attribuzione delle PEO, per l'anno 2025, avviene a seguito delle graduatorie formulate come sopra descritto e nei limiti dei contingentati e del finanziamento previsto. Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.

Infine è previsto che, fermo restando il numero massimo di progressioni secondo la percentuale del 50%, la progressione economica è attribuita secondo l'ordine di graduatoria e solo se la disponibilità complessiva del fondo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio (comprensivo della tredicesima mensilità). Pertanto il numero dei soggetti che beneficiano della progressione, è dato dal rapporto fra le risorse disponibili ed il costo unitario del passaggio stesso su base annua, limitatamente ai quozienti interi.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Fondo risorse decentrate – costituzione

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2025 e anno 2024

Descrizione	2025	2024
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 313.450,22	€ 313.450,22
Risorse rinviate dall'anno precedente	€ 12.729,69	€ 12.348,74
Entrate conto terzi o sponsorizzazioni - art. 43 legge n. 449/1997	€ 8.000,00	€ 4.000,00
Incentivi funzioni tecniche	/	€ 10,39
Art. 79, comma 3: 0,22% monte salari anno 2018 quota d'incremento del fondo proporzionale	€ 1.909,37	€ 1.909,37
Art. 79, comma 5: in combinato ad art. 79 comma 1 lett b e comma 3 (importo una tantum riferito agli anni 2021-2022 pari a € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018; oltre a importo una tantum riferito all'anno 2022 dello 0,22% monte salari anno 2018)	/	/
Totale risorse variabili	€ 22.639,01	€ 18.268,50
Totale decurtazioni del fondo	/	/
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 336.089,23	€ 331.718,72

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2025 e anno 2024

Descrizione	2025	2024
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 118.799,04	€ 109.954,04
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 217.290,19	€ 221.764,70
Destinazioni ancora da regolare	/	/
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 336.089,23	€ 331.718,72

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

La struttura del Bilancio preventivo annuale dell'ARS (adesso denominato Budget economico), secondo quanto stabilito da Regione Toscana in materia di sistemi contabili degli enti dipendenti, non prevede una specifica voce di conto relativa al salario accessorio. Tutte le componenti retributive, fisse e accessorie, relative al personale sono incluse nella medesima voce; per il dettaglio si rimanda agli schemi del costo del personale elaborati considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, utili alla redazione del bilancio.

Il bilancio preventivo economico è poi declinato in un budget gestionale interno assegnato ai diversi centri di responsabilità dirigenziale, disposti dal Direttore entro il complessivo bilancio, tenendo conto del dettaglio costi del personale di cui al precedente paragrafo.

Infine, il sistema della contabilità del personale utilizzato dall'Agenzia è strutturato in maniera tale che consente il costante monitoraggio (anche in termini di proiezioni) dei limiti di spesa da rispettare per ciascuna voce di destinazione/utilizzo del Fondo, tenuto conto anche dei conseguenti oneri riflessi e fiscali.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il Conto Economico inserito nel Bilancio di esercizio è strutturato in forma sintetica come il Bilancio Economico preventivo. Le poste di contrattazione decentrata che costituiscono costo di competenza dell'esercizio, sia nelle componenti fisse e continuative che in quelle correlate alla contrattazione annuale, sono complessivamente incluse nella voce di costo relativa alle retribuzioni del personale.

La verifica di utilizzo delle risorse di contrattazione avviene mediante confronto puntuale tra le diverse poste determinate in sede di contratto decentrato ed impieghi effettivi rilevati da mastri di bilancio correlati al sopra indicato Budget. Sulla base delle risultanze del sistema contabile descritto precedentemente e di quanto precedentemente descritto, il limite di spesa risulta rispettato. Si sono prodotte le economie per somme non utilizzate già descritte nei precedenti paragrafi e destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno 2025.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 del personale dell'ARS appartenente alle categorie è costituito nell'importo di € 336.089,23, come ampiamente descritto nelle precedenti sezioni. A tale importo, si aggiunge, ai fini della verifica della compatibilità finanziaria, l'importo di € 143.650,00 cui si aggiunge per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, l'incremento di € 787,00, per complessivi € 144.437,00 relativi alle risorse destinate al fondo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione, che, in conformità con quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, dall'annualità 2018 è finanziato a valere sul bilancio dell'ente.

Il totale del Fondo è stato determinato dall'Agenzia con decreto Direttore n. 32 del 29/10/2025, tali voci trovano piena copertura all'interno del budget economico di previsione 2025 (approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 885 del 30/06/2025). Tale voce del budget di previsione in cui sono allocate le risorse decentrate comprende, oltre all'importo della contrattazione decentrata, anche quanto dovuto per oneri previdenziali e assicurativi (CPDEL, INADEL e INAIL nelle percentuali dovute) e oneri fiscali (IRAP nella misura dovuta) a carico dell'Agenzia.

Le risorse variabili sopra descritte per € 12.729,69 derivanti da economie per somme non utilizzate nell'anno 2024 sul Fondo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio

d'esercizio 2024 adottato con decreto direttore n. 21/2025 (in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale).
Le ulteriori risorse variabili per € 8.000,00 (Entrate conto terzi o sponsorizzazioni - art. 43 della legge n. 449/1997),
sono totalmente a carico dei finanziamenti ricevuti per lo svolgimento del progetto e/o accordo di collaborazione.
L'importo di € 1.909,37 di cui all'art. 79, comma 3 è stato disposto sulla base della capacità di bilancio di ARS.

Il Commissario-Direttore

Dott. Federico Gelli*

* firmato digitalmente